

**DELIBERAZIONE 31 MARZO 2026  
110/2026/R/TLR**

**AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE RETI DI TELECALORE ESCLUSE DALLA  
REGOLAZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1380<sup>a</sup> riunione del 31 marzo 2026

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 418/2022/R/tlr (di seguito: deliberazione 418/2022/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2026, 18/2026/R/tlr (di seguito: deliberazione 18/2026/R/tlr).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;

- l'OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti enucleati al comma 1.1 del medesimo provvedimento:
  - a) presenza di almeno il 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato;
  - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
  - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio;
- l'OITLR, all'Articolo 7 *Esclusione di una rete dalla regolazione dell'Autorità*, comma 7.4, prevede altresì che, in caso di variazioni delle condizioni di esercizio e/o delle caratteristiche della rete esclusa tali da far venire meno il rispetto di almeno uno dei requisiti di esclusione, il soggetto che svolge l'attività di distribuzione su tale rete provvede a darne comunicazione all'Autorità;
- l'Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
- l'Autorità, con deliberazione 18/2026/R/tlr, ha aggiornato l'elenco delle reti di telecalore escluse dalla regolazione ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Autorità, con deliberazione 418/2022/R/tlr, ha accettato l'istanza di esclusione dal novero della regolazione dell'Autorità, presentata dalla società Tampieri Energie S.r.l., per la rete denominata "Tampieri TLR Faenza" e sita nel territorio del comune di Faenza (RA), sulla base della presenza del requisito di cui al comma 1.1, lettera a), dell'OITLR;
- la società Tampieri Energie S.r.l., con comunicazione del 9 febbraio 2026 (prot. Autorità A/9497 di pari data), ha informato l'Autorità che, in conseguenza dell'ampliamento della rete "Tampieri TLR Faenza", non risulta più soddisfatto il requisito di esclusione di cui al comma 1.1, lettera a), dell'OITLR;
- con comunicazione del 12 febbraio 2026 (prot. Autorità P/10739 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa in merito all'attuale configurazione della rete;
- la medesima società, con comunicazione del 12 marzo 2026 (prot. Autorità A/19427 di pari data), ha fornito la documentazione richiesta dalla quale emerge l'effettivo venir meno del requisito di esclusione di cui al comma 1.1, lettera a), dell'OITLR.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario revocare l'esclusione dalla regolazione settoriale definita dall'Autorità per la rete di telecalore denominata "Tampieri TLR Faenza" e sita nel comune di Faenza (RA), di cui deliberazione 418/2022/R/tlr;
- sia altresì opportuno, in un'ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l'elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 18/2026/R/tlr aggiornato tenuto conto della revoca di cui al precedente punto;
- per le medesime ragioni di trasparenza e certezza dei rapporti giuridici, sia altresì opportuno chiarire che, per l'effetto della predetta revoca, la rete di telecalore di cui sopra sia conseguentemente sottoposta alla regolazione del servizio di telecalore definita dall'Autorità, tra cui gli obblighi informativi relativi all'Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (ATT), nonché agli obblighi informativi definiti dall'OITLR

**DELIBERA**

1. di revocare l'esclusione dalla regolazione settoriale definita dall'Autorità per la rete di telecalore denominata "Tampieri TLR Faenza" e sita nel comune di Faenza (RA), di cui alla deliberazione 418/2022/R/tlr;
2. di chiarire che, per l'effetto della predetta revoca, la rete di telecalore di cui al punto 1 sia conseguentemente sottoposta alla regolazione del servizio di telecalore definita dall'Autorità, tra cui gli obblighi informativi relativi all'Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (ATT), nonché agli obblighi informativi definiti dall'OITLR;
3. di allegare alla presente deliberazione l'elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 18/2026/R/tlr, integrato con quanto disposto al punto 1 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento, completo del relativo Allegato A, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

31 marzo 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*